



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE

IN MERITO ALLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO

**PER LE FUNZIONI DELEGATE DAL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO AI SENSI DEL 1° COMMA
DELL'ART. 22 DEL CCNL 19.12.2019**

DIRIGENZA AREA SANITA' DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

In data 5 maggio 2021 si è svolto l'incontro in videoconferenza tra la delegazione di parte pubblica dell'AUSL della Romagna e le OO.SS. rappresentative della Dirigenza Area Sanità in merito al tema in oggetto.

Richiamati:

- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., in particolare artt. 40 e 40 bis in materia di contrattazione integrativa aziendale;
- l'art. 22 (Sostituzioni) e l'art. 95 (Fondo per la retribuzione di risultato) del vigente C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019;
- l'art. 7 del vigente C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 19.12.2019 in merito alla contrattazione collettiva integrativa;
- la deliberazione n. 141 del 23.06.2020 ad oggetto "Determinazione consistenza Fondi contrattuali definitivi anno 2019 - Dirigenza Medica e Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie - e Fondi provvisori anno 2020 Area Sanità" costituiti in applicazione del CCNL Dirigenza Area Sanità del 19.12.2019;
- l'Accordo Integrativo Aziendale Retribuzione di Posizione e Retribuzione di Risultato Dirigenza Area Sanità dell'Azienda Usl della Romagna sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali dirigenza Area Sanità in data 14 dicembre 2020.

Premesso che l'art. 22 del vigente CCNL dirigenza Area Sanità, sottoscritto il 19 dicembre 2019, prevede al comma 1 la possibilità, per il Direttore di Dipartimento, al fine di espletare in modo più efficace le sue funzioni di direzione dipartimentale, di delegare talune funzioni di direzione della Struttura Complessa di cui è titolare ad altro dirigente. Lo svolgimento delle funzioni delegate deve essere riconosciuto in sede di attribuzione della retribuzione di risultato.

Valutato che quanto sopra, al fine di assicurare continuità funzionale da un lato e, dall'altro, coerenza organizzativa all'assetto definito realizzando la piena coincidenza fra i ruoli e le

responsabilità agite, debba riguardare esclusivamente situazioni di eccezionalità in termini di aggravio delle responsabilità ed in termini temporali.

Ritenuto pertanto che detto istituto possa trovare applicazione:

- laddove il Direttore di Dipartimento risulti, oltre che titolare di incarico della propria Struttura Complessa, anche titolare della responsabilità temporanea di altra Struttura Complessa;
- anche in altre situazioni, nelle quali sia oggettivamente riscontrabile la particolare complessità dipartimentale quale, ad esempio, la numerosità e la dispersione territoriale delle Unità Operative aggregate nel Dipartimento;
- per un periodo temporale definito, necessario al superamento della responsabilità ad interim ovvero di quanto descritto al punto precedente e comunque per non più di nove mesi eccezionalmente prorogabili o rinnovabili a fronte di motivazioni di carattere oggettivo.

Ritenuto di compensare il maggior aggravio che ne deriva per il dirigente incaricato con una quota maggiore della retribuzione di risultato rispetto a quella prevista per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Accordo integrativo aziendale del 14 dicembre 2020 più sopra richiamato, prendendo quale parametro massimo di riferimento il valore dell'indennità prevista dal comma 7 dell'art. 22 del CCNL 19.12.2019;

Ritenuto pertanto che il valore del compenso aggiuntivo della retribuzione di risultato possa essere opportunamente definito in € 6.000,00/anno, ossia in un importo inferiore rispetto all'indennità di cui al punto precedente, tenendo tuttavia conto che l'aggravio delle responsabilità per il periodo previsto deve intendersi a tempo pieno;

Preso atto delle funzioni non delegabili sulla base delle vigenti disposizioni normative;

Ritenuto altresì in via generale di delimitare le funzioni delegabili tramite l'esclusione di quelle a specifica valenza direzionale con riferimento alle risorse umane (pianificazione fabbisogno dotazione organica e assetto incarichi, valutazione sia annuale sia riferita all'incarico, compresa quella relativa al superamento del periodo di prova) ed alla programmazione strategica delle attività (negoiazione obiettivi/volumi di attività e gestione budget),

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

1. Al dirigente incaricato, così come richiamato in premessa, con esclusivo riferimento alle funzioni delegate dal Direttore di Dipartimento nelle situazioni eccezionali in cui lo stesso, oltre ad essere titolare di incarico di una propria Struttura Complessa, risulti anche titolare della responsabilità di altra Struttura Complessa (in via temporanea), ovvero in altre situazioni, nelle quali sia oggettivamente riscontrabile la particolare complessità dipartimentale quali, ad esempio, la numerosità e la dispersione territoriale delle Unità

Operative aggregate nel Dipartimento, viene riconosciuto, per il maggior aggravio che ne deriva dall'attribuzione, un compenso pari ad € 6.000,00 annui come retribuzione di risultato ulteriore rispetto a quella prevista per l'ordinario raggiungimento degli obiettivi assegnati disciplinata dall'Accordo integrativo siglato il 14 dicembre 2020;

2. Quanto disciplinato al punto 1) trova applicazione per un periodo temporale definito, e comunque per non più di nove mesi eccezionalmente prorogabili o rinnovabili a fronte di motivazioni di carattere oggettivo;
3. Il presente accordo integra la disciplina della retribuzione di risultato Dirigenza Area Sanità prevista dall'Accordo integrativo Aziendale Retribuzione di Posizione e Retribuzione di Risultato Dirigenza Area Sanità dell'Azienda Usl della Romagna sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali Dirigenza Area Sanità in data 14 dicembre 2020.

L'Azienda si impegna ad informare in via preventiva le Rappresentanze Sindacali in merito al ricorrere di situazioni riscontrate di particolare complessità dipartimentale con le caratteristiche sopra descritte ai fini dell'applicazione del presente accordo.

L'applicabilità del presente accordo decorre dal 1° aprile 2021.

Ravenna, 5 maggio 2021

Per la delegazione di parte pubblica

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Il Direttore Sanitario	Mattia Altini	firmato
Il Direttore Amministrativo	Agostina Aimola	firmato
Il Dirigente Amministrativo Relazioni Sindacali	Barbara Camerani	firmato

Per le Rappresentanze Sindacali della Dirigenza Area Sanità (Medica, Veterinaria, Sanitaria e delle Professioni Sanitarie)

SIGLA	NOME E COGNOME	FIRMA
UIL FPL Medici	Alfredo Panissa	firmato
AAROI EMAC	Carla Olivieri	firmato
ANAAO ASSOMED	Gilberto Vergoni	firmato
CISL Medici	Marco Limarzi	firmato
CISL Medici	Maria Antonietta Pedrelli	firmato
UIL FPL Forlì	Massimo Monti	firmato
UIL FPL Cesena	Paolo Manzelli	firmato
UIL FPL Medici Rimini	Vincenzo Domenichelli	firmato
CIMO	Gabriele Cortellini	firmato
FVM	Daniele Petrozziello	firmato

ANPO – ASCOTI – FIALS Medici – SAUES	Gianluigi Rava	firmato
FP CGIL Medici Cesena Forlì Ravenna Rimini	Stefano Bolzon	firmato
FASSID	Angelo Gazzilli	firmato